

Proc. n. 2/2021 R.G.N.C.P. (cui è riunita la proc. n. 53/2020 R.G.Pref.)



Tribunale di Castrovillari

Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Natina Praticò	Presidente
Dott. Alessandro Paone	Giudice rel.
Dott. Giuliana Gaudiano	Giudice

- a scioglimento della riserva assunta dal giudice delegato all'udienza del 26.02.2021;
- letto il ricorso depositato in data 02.02.2021, in virtù del quale la Fratelli Ruscelli s.a.s. di Ruscelli Angelo & C. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui agli artt. 161, co. 2 e 3 L.F., entro un termine di cui ha chiesto la fissazione;
 - letti gli atti e i documenti allegati al ricorso;
 - letto il provvedimento del Tribunale datato 05.02.2021 e comunicato in data 12.02.2021, con cui si fissava l'udienza del 26.02.2021, concedendo alla società debitrice il termine perentorio di quindici giorni per il deposito in cancelleria della seguente documentazione: a) bilancio relativo all'anno 2020, ovvero, ove tale bilancio non risultasse ancora approvato, situazione patrimoniale aggiornata alla data della presentazione della domanda; b) elenco completo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, che tenga conto, oltre che del credito vantato da Grisolia Bonifacio, di quelli vantati dalle banche e dall'erario, nonché di ulteriori eventuali crediti originariamente non menzionati; c) visura camerale storica aggiornata;
 - vista la documentazione integrativa depositata dalla società ricorrente in data 19.02.2021;
 - letto il verbale di udienza del 26.02.2021;

- viste le richieste avanzate in udienza dalla società debitrice e dal creditore ricorrente nell'ambito della procedura prefallimentare n. 53/2020 R.G.Pref., riunita alla procedura di concordato preventivo in epigrafe;
- sentito il giudice delegato;
- rilevato che la società ricorrente ha tempestivamente proceduto alla disposta integrazione documentale, depositando bilancio relativo all'anno 2020, elenco completo dei creditori e visura camerale storica aggiornata, da cui si evince che la predetta società, nei due anni precedenti, non ha presentato altra domanda ai sensi dell'art. 161, co. L.F. alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
- ritenuta quindi la completezza dei documenti allegati al ricorso, così come successivamente integrati;
- rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che la ricorrente è riconducibile nel novero delle imprese commerciali fallibili (essendo superate le soglie di cui all'art. 1, co. 2 L.F.), versa in stato – quantomeno – di crisi e ha la sede principale in Villapiana (CS), nel rispetto della previsione di cui all'art. 161, co. 1 L.F.;
- dato atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso presso il competente Registro delle Imprese, a cura della cancelleria, per gli effetti di cui all'art. 168 L.F.;
- ritenuto che per gli adempimenti necessari alla compiuta formulazione della proposta di concordato debba essere assegnato, tenuto conto della pendenza dell'istanza di fallimento avanzata da Grisolia Bonifacio, termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento;
- ritenuto che, in base al tenore della domanda e alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre sia la nomina di un Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6 L.F., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al co. 8 della citata disposizione come specificamente indicati in dispositivo;

- ritenuto, quanto alle deduzioni di udienza del creditore Grisolia Bonifacio, che trattasi di richieste il cui esame deve necessariamente essere posticipato alla scadenza del termine assegnato alla società ricorrente;

P.Q.M.

- visto l'art. 161, co. 6, L.F. ;

a) concede alla ricorrente **termine di giorni sessanta** dalla comunicazione del presente provvedimento **per la presentazione della proposta di concordato preventivo e per il deposito del piano e di tutta la documentazione di cui all'art. 161, co 2 e 3 L.F.;**

b) nomina un **Commissario giudiziale** nella persona del **dott. Francesco Spaccarotella**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

c) dispone che la ricorrente:

1- entro il **termine perentorio di quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi presso la Cancelleria del Tribunale assegno circolare recante l'importo di **€ 10.000,00 (euro ventimila)**, pari al 20% dell'importo presumibilmente necessario (almeno allo stato, sulla base di una visione solo parziale della effettiva situazione debitoria e degli adempimenti conseguenti alla presentazione della domanda di concordato) per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento;

2- depositi con **cadenza mensile**, ad iniziare dal trentesimo giorno dopo il deposito del presente decreto, una **situazione finanziaria aggiornata dell'impresa** (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone copia al Commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve **relazione informativa ed esplicativa**, redatta dal suo legale, **sullo stato di predisposizione della proposta definitiva**, nonché **sulla gestione corrente**,

anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila), con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione di uno degli obblighi sotto indicati.

A tale riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

2.a) che non possono essere compiuti, sino alla scadenza del termine, gli atti di cui all'art. 167, co. 2 L.F., nonché, in genere, gli atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale, solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità;

2.b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

2.c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169 bis e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182 quinquies L.F.;

2.d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 167, 169 bis, 173 e 182 quinquies L.F.;

2.e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

2.f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

2.g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

d) riserva, alla scadenza del termine sub a) l'esame delle richieste avanzate in udienza da Grisolia Bonifacio.

Si comunichi alla ricorrente, al creditore Grisolia Bonifacio, al Commissario e al P.M. in sede.

Castrovillari, 02.03.2021

Il Giudice relatore
dott. Alessandro Paone

Il Presidente
dott. Natina Praticò